



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 01-09-20 Numero 53

**Oggetto: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE.**

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di settembre alle ore 13:15, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Assente

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati:
 - € 0,26 Certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazioni di firme di copie in carta semplice;
 - € 0,52 Certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazioni di firme di copie in carta resa legale;
- l'art. 10 del D. L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, che ha attribuito integralmente al Comune i proventi annuali dei diritti di segreteria incassati;

Visto e richiamato l'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che *“I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie (omissis) possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.”*;

Dato atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Ritenuto pertanto che, al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi on-line, questa Amministrazione possa rinunciare alla riscossione dei diritti incassati sul rilascio dei certificati anagrafici, sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta un ostacolo e un disincentivo all'utilizzo di modalità telematiche da parte dei cittadini;
- b) l'esiguità delle somme complessivamente incassate che nell'anno 2019 risultano essere state pari ad € 156,78 annui;
- c) il dispendio di tempo nella gestione dell'attività di riscossione tramite il front – office, per assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, dichiarazione annuale trasmettere alla Corte dei Conti, registrazioni contabili nella procedura di contabilità) attività il cui costo non può essere giustificato con introiti esigui;

Preso atto, inoltre, che tra gli indirizzi programmatici del Legislatore ha precedenza assoluta la spinta verso la riduzione della circolazione del denaro contante e la conseguente incentivazione dell'uso di moneta elettronica;

Visto che questo Ente, sia per adeguarsi agli indirizzi di cui sopra che per consentire agli utenti di effettuare pagamenti elettronici, è in procinto di dotarsi di POS al fine di poter accettare, in luogo di moneta contante, transazioni con carte di credito, di debito

(mediante, ad esempio, il circuito pagobancomat oppure Maestro), carte di pagamento prepagate, ecc.;

Valutato che però per ogni transazione c'è un costo della commissione che, seppur esiguo, in confronto a quanto stabilito dalle normative demografiche, avrebbe una percentuale sproporzionata rispetto a quanto previsto per i soli diritti di segreteria sul rilascio di certificazioni, documenti, ecc. (€ 0,26 / € 0,52), e che quindi si rende opportuna la soppressione dei diritti di segreteria al fine di non gravare l'utenza anche dei costi automatici delle transazioni;

Rilevato che la proposta di soppressione comporterà un mancato introito, ma la relativa somma è da ritenersi assolutamente esigua per il Bilancio Comunale;

Valutato che saranno soppressi i diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme di copie in carta semplice o in carta resa legale;

Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1, Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

All'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto di rinunciare, a decorrere dal 01/10/2020 all'incasso dei diritti di segreteria di € 0,52 e di € 0,26 per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme di copie in carta semplice o in carta resa legale;
- 3) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
- 4) Di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali gli atti successivi.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Demografici per opportuna conoscenza.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, ad unanimità di voti legalmente espressi, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA